



CONVENZIONE TRA

REGIONE DEL VENETO, Giunta regionale, con sede in Venezia, Dorsoduro 3901, C.F. e P.I. 80007580279, qui rappresentata dal dr....., nato a il, domiciliato per la carica in Venezia, Dorsoduro n. 3901, il quale interviene nel presente atto, nella sua qualità di Segretario Regionale per la Sanità, in nome e per conto della Regione del Veneto, autorizzato con deliberazione della Giunta Regionale n. del a sottoscrivere il presente atto

e

UNIONCAMERE DEL VENETO con sede in Venezia - Marghera, Via delle Industrie 19/D, C.F. 80009100274, in persona del dr., nato a il, nella sua qualità di Direttore, domiciliato presso la sede sociale in ragione della carica ed agli effetti del presente atto.

Premesso che:

- la Regione del Veneto dispone di una Sede di rappresentanza a Bruxelles in Avenue de Tervueren 67 e in Rue des Aduatiques 14;
- la Regione del Veneto ha concesso in locazione a Unioncamere del Veneto il II° III° piano della propria dependance di Rue des Aduatiques 14 a Bruxelles;
- l'ufficio di Unioncamere del Veneto di Bruxelles ha compiti di rappresentanza e promozione del Veneto e, più generalmente di interfaccia e di punto di riferimento del sistema economico, finanziario, sociale e culturale veneto verso le istituzioni europee ed internazionali;
- l'obiettivo principale comune di Unioncamere del Veneto e Regione del Veneto è quello di promuovere una maggiore visibilità e rappresentatività del sistema economico, socio-sanitario e culturale regionale nei confronti delle Istituzioni comunitarie, nonché conoscere, valutare e supportare l'attività delle Istituzioni comunitarie a sostegno e a tutela degli interessi del sistema regionale;
- Unioncamere del Veneto dispone delle competenze e del personale per ogni attività di interesse della Regione del Veneto in materia di rappresentanza della stessa presso le Istituzioni europee;
- in data 26 Marzo 2010 tra la Regione del Veneto e l'Unioncamere del Veneto è stato sottoscritto un Accordo di Programma con le specifiche finalità di costruire un quadro strategico-programmatico

comune al fine di incrementare le sinergie nonché di realizzare una addizionalità delle risorse messe a disposizione dai rispettivi sistemi e ciò attraverso il perseguimento di obiettivi programmatici meglio descritti all'Art. 3 del citato Accordo;

- all'Art. 3 Obiettivi Programmatici lettera P) del citato Accordo di Programma è prevista la collaborazione nelle attività degli Uffici di rappresentanza di Bruxelles;
- in applicazione della metodologia operativa prevista all'Art. 6 del citato Accordo di Programma, devono essere stipulate apposite convenzioni fra la Regione del Veneto ed Unioncamere del Veneto per la gestione dei progetti attuativi derivanti dall'Accordo stesso;
- i peculiari profili di delicatezza che caratterizzano il sistema sanità e la sua progressiva evoluzione verso un modello di diagnosi e di cura sempre più sofisticato quanto a tecnologie biomediche ed innovazione, ma altresì orientato alla ricerca di modelli idonei ad affrontare le sfide dell'equità e della sostenibilità finanziaria del sistema medesimo, rendono necessario rafforzare la collaborazione in tale ambito tra la Regione del Veneto e Unioncamere del Veneto, regolamentando, per l'anno 2012, i rapporti tra i due Enti con apposita disciplina, al fine di promuovere il sistema sanitario veneto a livello europeo ed internazionale attraverso la programmazione e la realizzazione di azioni coordinate in ambito comunitario.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto;

ART. 2 - SERVIZI

L'Unioncamere del Veneto fornirà alla Regione del Veneto i seguenti servizi:

- assistenza nell'attività di raccordo con i servizi delle Istituzioni europee al fine di acquisire informazioni e pareri in merito alle materie di interesse del Veneto in ambito sanitario;
- servizio di segreteria per l'attività istituzionale della Regione del Veneto a Bruxelles nonché supporto per ogni altra attività necessaria al perseguimento dei fini istituzionali della Regione nel settore sanitario;
- diffusione delle informazioni relative all'Unione europea sul territorio regionale in favore del sistema sanitario del Veneto;
- supporto alla realizzazione delle iniziative della Regione del Veneto a livello europeo, nell'esercizio delle

proprie attribuzioni in ambito sanitario, in base alle necessità manifestate da quest'ultima e con ogni strumento utile;

- assistenza in altre eventuali attività di approfondimento relativamente al settore sanitario.

ART. 3 - COSTO E DURATA DELLA CONVENZIONE

La Regione del Veneto verserà, per i servizi di cui all'Art.2, la somma di euro 120.000,00. Tale onere, forfettariamente determinato, va inteso quale rimborso spese per l'attività prestata da Unioncamere del Veneto alla Regione del Veneto al fine del perseguimento dei propri comuni obiettivi. Gli ulteriori costi di gestione per la realizzazione della presente convenzione saranno sostenuti esclusivamente da Unioncamere del Veneto in virtù delle premesse e del rapporto di collaborazione con la Regione del Veneto di cui al summenzionato accordo di programma.

La durata della presente Convenzione decorre dal 16 aprile 2012 e scade inderogabilmente al 31 dicembre 2012.

ART. 4 - MODALITA' DI PAGAMENTO

L'importo di cui all'art.3 verrà corrisposto dalla Regione del Veneto a favore di Unioncamere del Veneto in tre soluzioni e con le seguenti modalità:

- un primo acconto pari al 40% dell'importo totale entro il 31 luglio 2012 e comunque successivamente alla sottoscrizione della presente Convenzione;
- un secondo acconto del 30% dell'importo totale entro il 30 novembre 2012;
- il saldo nel 2013 su presentazione del rendiconto delle spese sostenute relativamente ai Servizi di cui all'Art. 2.

I servizi di cui all'art. 2 non sono soggetti ad I.V.A. in quanto riferiti a costi rimborsati dalla Regione del Veneto che non integrano gli estremi di attività imprenditoriale ai sensi dell'art. 4, D.P.R. n. 633/72.

La presente convenzione non è soggetta a imposta di registro in quanto trattasi di meri rimborsi di costi già sostenuti direttamente da Unioncamere del Veneto.

ART.5 - DISPOSIZIONI GENERALI

Unioncamere del Veneto porrà ogni miglior attenzione per sostenere, per quanto possibile, e nella misura in cui questo sia compatibile con la propria missione istituzionale, l'organizzazione di manifestazioni, convegni, tavole rotonde o altre iniziative di promozione organizzate dalla Regione del Veneto nel settore

sanitario. Unioncamere del Veneto non è tuttavia obbligata ad aderire ad iniziative proprie della Regione del Veneto, salvo quanto disposto dalla presente Convenzione.

L'attività svolta da Unioncamere del Veneto non deve intendersi in alcun modo, neppure indirettamente, come azione in nome e per conto della Regione del Veneto. L'Ufficio a Bruxelles di Unioncamere del Veneto non si sostituisce in nessun caso ai normali organi della Regione del Veneto preposti ai rapporti con le Istituzioni dell'Unione Europea.

La Regione del Veneto resta l'unica responsabile per le attività da essa organizzate anche con il supporto di Unioncamere del Veneto.

La Giunta Regionale si riserva di accertare in qualsiasi momento il corretto impiego delle somme erogate e lo stato di avanzamento delle attività di cui all'art. 2.

Unioncamere del Veneto e la Regione del Veneto si impegnano reciprocamente all'obbligo di riservatezza e alla non divulgazione di notizie sensibili conosciute in relazione all'attività svolta.

ART.6 - CONTROVERSIE

Per tutte le controversie inerenti l'applicazione, esecuzione e interpretazione della presente convenzione, che dovessero sorgere sia durante l'esecuzione che al termine della convenzione viene riconosciuta la competenza del Foro di Venezia.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione trovano applicazione le norme del Codice Civile e la vigente normativa in materia.

Tutte le spese e gli oneri fiscali relativi al presente atto e da esso derivanti, ivi compresa l'imposta di bollo, sono a carico di Unioncamere del Veneto.

Le parti dichiarano di aver letto la presente convenzione, composta da n. sei articoli e n. pagine, e di accettarne senza riserve e condizioni tutti i contenuti.

Il presente atto, in duplice copia originale, viene letto, approvato specificatamente articolo per articolo con le premesse e sottoscritto.

Venezia li,

REGIONE DEL VENETO

Il Segretario Regionale per la Sanità

UNIONCAMERE DEL VENETO

Il Direttore